



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MILENA FALASCHI	Presidente
TIZIANA MACCARRONE	Consigliere
PATRIZIA PAPA	Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS	Consigliere Rel.
ANTONIO MONDINI	Consigliere

Oggetto:

PROFESSIONI	-
COMPENSI	

Ad.30/06/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 4887/2020 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ ██████████  
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████  
-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████  
rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████ ██████████;  
-controricorrenti-

avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n.  
2038/2019, depositata il 25/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025  
dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.



**PREMESSO CHE**

1. Con ricorso del 5 aprile 2019 [REDACTED] [REDACTED] quale amministratrice della comunione ereditaria dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] deceduto il 13 settembre 2016, chiedeva alla Corte d'appello di Lecce il pagamento delle competenze relative alle prestazioni professionali svolte su mandato di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente deceduti il 23 maggio 1996 e il 26 aprile 2008 e ai quali erano succeduti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]. In particolare, la ricorrente deduceva che a seguito delle prestazioni professionali svolte, prima per conto dei fratelli [REDACTED] e poi dei loro eredi, erano maturate competenze per euro 89.201,40, somma che era stata formalmente richiesta con lettere del 5 e del 12 febbraio 2019 e a fronte delle quali il procuratore delle controparti dichiarava essere già intervenuto il pagamento in favore dell'avvocato [REDACTED]. La ricorrente chiedeva, quindi, alla Corte d'appello di accogliere la domanda e di condannare i resistenti al pagamento del complessivo importo di euro 104.360,37 ovvero quello minore o maggiore a determinarsi. Nel costituirsi in giudizio parte resistente evidenziava a sua volta che le competenze professionali maturate erano state regolarmente pagate, che ogni singolo processo presentava una propria autonomia, cosicché erano ormai prescritte le azioni; inoltre, nessun effetto interruttivo poteva riconoscersi alle missive del 5 e del 12 febbraio 2019 in quanto successive al termine prescrizione di anni tre dalla data di pubblicazione della sentenza conclusiva della lite, avvenuta il 4 febbraio 2016. La Corte d'appello ha preliminarmente rilevato che la richiesta della ricorrente ha ad oggetto prestazioni professionali svolte per un unico processo introdotto dal professionista avvocato [REDACTED] a seguito di rinvio da parte di questa Suprema Corte alla Corte d'appello di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 106 del 2016; la conclusione del giudizio risale dunque alla pronuncia pubblicata il 4



febbraio 2016, cosicché da tale data decorre il termine di prescrizione per la richiesta delle competenze professionali. Conseguentemente, le missive volte alla messa in mora dei clienti del 5 febbraio 2019, ricevuta il 20 febbraio da [REDACTED] del 12 febbraio 2019, ricevuta il 18 febbraio 2019 da [REDACTED] sono – ha affermato il giudice d’appello – tardive, in quanto alla detta data era maturata la prescrizione presuntiva triennale; quanto al deferito il giuramento decisorio esso è privo di carattere decisorio in quanto ad avviso del giudice d’appello “resta inesplorata l’ipotesi che il credito sia stato comunque onorato e il debito sia stato pagato, quantomeno in parte, dagli originari clienti [REDACTED] ed [REDACTED] dei quali gli attuali resistenti sono eredi”.

Con l’ordinanza n. 2038/2019 la Corte d’appello di Lecce ha quindi rigettato la domanda.

2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [REDACTED]

Resistono con controricorso [REDACTED] e [REDACTED]

Memoria è stata depositata dalla ricorrente.

### **CONSIDERATO CHE**

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 112, 116, 115 e 132 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 2957 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: i giudici *a quo* hanno operato una indebita riduzione della pretesa della ricorrente a una sola fase del giudizio nel quale l’attività professionale del suo dante causa è stata resa, il tutto in palese e insuperabile contrasto con la motivazione adottata sul punto.

Il motivo è inammissibile prima che infondato.

La ricorrente precisa di avere nella sua domanda spiegato che l’avvocato [REDACTED] aveva assistito giudizialmente e



stragiudizialmente i germani [redacted] e [redacted] e di avere elencato tutti i processi promossi e di avere poi chiesto il pagamento della sola attività effettuata in relazione al processo volto alla determinazione dell'indennità di esproprio, promosso davanti alla Corte d'appello di Lecce nel 1994 e concluso con sentenza della medesima Corte d'appello nel 2016. La Corte d'appello nell'ordinanza impugnata si è limitata appunto a precisare che la richiesta della ricorrente attiene alle prestazioni professionali svolte per un unico processo, cosicché non sono ravvisabili i vizi denunciati.

Invero, in presenza di attività difensiva svolta da un avvocato nell'interesse di una parte e dipanatasi per i vari gradi di giudizio, l'incarico professionale deve essere considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio e indipendentemente dal fatto che sia stata conferita come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18858/2018), e ciò anche quando viene rilasciata una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo; tale circostanza, infatti, implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente e non il suo esaurimento (conf. Cass. n. 27137/2007, secondo cui in tema di liquidazione del compenso per l'attività defensionale dell'avvocato, poiché l'art. 8 della legge 13 giugno 1942 n. 794 prevede che lo speciale procedimento sia attivato "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura", per cui è inammissibile la domanda di liquidazione relativa al giudizio di primo grado, allorché penda il giudizio d'appello e la procura non sia estinta, dovendosi intendere per "decisione della causa" il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento).

2. Il secondo motivo contesta nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.,



violazione e falsa applicazione dell'art. 2959 c.c., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.: i controricorrenti, costituendosi, hanno introdotto contestazioni più o meno esplicite del diritto al pagamento dei compensi richiesti; lo hanno fatto sotto il profilo della legittimazione, sotto il profilo dell'unitarietà dell'incarico ai fini della decorrenza della prescrizione e infine sotto quello della pretesa negligenza professionale; da una parte, quindi, hanno cercato di garantirsi la più agevole posizione processuale assicurata dalla proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva e dall'altra non hanno rinunciato ad allegare circostanze modificative o impeditive del diritto azionato con ciò implicitamente negando il credito; la Corte d'appello ha del tutto ignorato la questione e le sollecitazioni in tal senso proposte dalla ricorrente.

Il motivo è infondato.

Nella memoria di costituzione avanti alla Corte d'appello i controricorrenti si sono, infatti, limitati a eccepire la prescrizione presuntiva del diritto fatto valere, sostenendo che "ogni credito maturato dall'avvocato ██████ per l'opera prestata in favore dei germani ██████ è stata regolarmente pagata" e precisando che nessun effetto interruttivo della prescrizione può essere attribuito alle missive inviate nel 2019 e nel 2016, né valore di contestazione del credito può essere attribuito alle frasi estrapolate dalla ricorrente. Non può pertanto trovare applicazione al caso in esame la disposizione di cui all'art. 2959 c.c., secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la oppone ha "ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta" (sulla interpretazione della disposizione cfr., per tutte, Cass. n. 17595/2019).

3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per mancanza di motivazione in ordine alla questione circa la decorrenza della prescrizione presuntiva dalla data di definitività della sentenza ovvero dalla data dell'ultima



prestazione professionale, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2957, comma 2 c.c., in via subordinata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2957 c.c. in relazione agli artt. 3, 4 e 36 Cost.: dopo che i resistenti si erano costituiti eccependo la prescrizione presuntiva e deducendo che essa doveva decorrere dal 4 febbraio 2016, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza che aveva definito il giudizio nel quale le prestazioni erano state rese, la ricorrente aveva prontamente osservato che il termine di decorrenza della prescrizione presuntiva individuato dall'art. 2957 c.c. deve essere ancorato non alla mera pubblicazione della sentenza, ma alla sua inoppugnabilità e alla chiusura definitiva della causa, nella specie verificatasi col passaggio in giudicato della sentenza in data 6 giugno 2016; la ricorrente aveva inoltre osservato che, in ogni caso, vi era prova documentale ed era incontestato che l'attività procuratoria era proseguita quantomeno sino al 7 aprile 2016, data in cui il *de cuius* aveva chiesto la notifica della sentenza al procuratore della controparte ai fini del decorso del termine breve.

Il motivo è fondato.

Come ha precisato questa Corte, il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre "dalla decisione della lite", la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio" (cfr. in tal senso Cass. n. 35275/2021).

Nel caso in esame la sentenza che ha chiuso il processo in relazione al quale è richiesto il compenso è stata pubblicata in data 4 febbraio 2016, ma a tale data la sentenza era ancora impugnabile e non aveva pertanto definitivamente chiuso la causa, cosicché la



Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la deduzione della ricorrente del compimento di un'ulteriore prestazione di adempimento del rapporto professionale svolta dall'avvocato, ossia la notificazione della medesima sentenza posta in essere il 7 aprile 2016 proprio per determinare il passaggio in giudicato della pronuncia nel termine breve, e alla luce di tale adempimento valutare l'avvenuto o meno decorso del termine di prescrizione triennale.

4. L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del quarto che lamenta "nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 233 c.p.c., 2736 e 2960 c.c." per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile il giuramento deferito in via subordinata ai controricorrenti.

II. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che rivaluterà l'avvenuto decorso o meno della prescrizione del diritto al pagamento delle competenze professionali dell'avvocato [REDACTED] alla luce delle precisazioni formulate dall'orientamento di questa Corte sopra ricordato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati i primi due motivi e assorbito il quarto motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda civile, in data 30 giugno 2025.

La Presidente

Milena Falaschi

